



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NANNICINI, RUOTOLO, ALFIERI, ASTORRE, BRESSA, BUCCARELLA, COMINCINI, CUCCA, D’ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, IORI, LANIECE, MANCA, MISIANI, PITTELLA, RICHETTI, ROJC, ROMANO, VALENTE, VANIN e LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2021

Norme per il contrasto dello sfruttamento lavorativo
e per l’emersione del lavoro nero

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della pesantissima crisi economica causata dal Coronavirus, i lavoratori in nero presenti in Italia sono in aumento. Lo segnala anche l'Ufficio studi dell'Associazione artigiani e piccole imprese CGIA di Mestre, ricordando che nell'ultimo anno la crisi pandemica ha provocato una perdita di circa 450.000 posti di lavoro. Il numero di invisibili nel nostro mercato del lavoro è difficilmente quantificabile, anche se, secondo gli ultimi dati stimati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), prima dell'avvento della pandemia, i lavoratori in nero presenti in Italia erano circa 3,2 milioni. Il tasso di irregolarità è del 12,9 per cento e tutte queste lavoratrici e lavoratori producono un valore aggiunto in nero di 77,8 miliardi di euro.

Il dilagare del lavoro irregolare non comporta un danno solo alle casse dell'erario e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ma anche alle tantissime attività produttive e dei servizi, a quelle imprese artigianali e commerciali che, spesso, subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta il fattore lavoro con salari da fame e con l'assenza di qualsiasi tutela. I lavoratori in nero, infatti, non essendo sottoposti al prelievo previdenziale, a quello assicurativo e a quello fiscale consentono alle imprese dove prestano servizio — o a loro stessi, se operano sul mercato come falsi lavoratori autonomi — di beneficiare di un costo del lavoro molto inferiore e, conseguentemente, di praticare un prezzo finale del prodotto o del servizio artificialmente basso.

A livello territoriale, sono le regioni del Mezzogiorno a essere maggiormente interessate dal lavoro nero. Secondo l'ultima stima redatta dell'ISTAT e relativa al 2018, in Ca-

labria il tasso di irregolarità è pari al 22,1 per cento (136.200 irregolari), in Campania al 19,4 per cento (362.500), in Sicilia al 18,7 per cento (283.700), in Puglia al 16,1 per cento (222.700) e in Sardegna del 15,7 per cento (95.500). La media nazionale è pari al 12,9 per cento. L'attività in nero dei 3,2 milioni di lavoratrici e lavoratori irregolari genera un valore aggiunto pari a 77,8 miliardi di euro all'anno, di cui 26,7 miliardi sono prodotti nel Sud, 19,8 nel Nordovest, 17 nel Centro e 14,3 nel Nordest. A livello regionale, in termini assoluti, il PIL sommerso più rilevante viene stimato in Lombardia (12,6 miliardi); seguono il Lazio (9,4 miliardi), la Campania (8,3 miliardi) e la Sicilia (6,2 miliardi).

Non è possibile sottovalutare le condizioni lavorative a cui sono sottoposti gli irregolari: spesso a queste persone vengono negati diritti umani fondamentali e le più elementari tutele in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, trovandosi in situazione estreme, di schiavitù, con altissime probabilità di essere sfruttati dalle mafie. In queste condizioni, gli incidenti e le malattie professionali rischiano di essere altamente frequenti. Sebbene non ci sia una correlazione lineare, è evidente che nelle regioni dove c'è più lavoro nero il rischio di avere un numero di infortuni e di morti sul lavoro è molto più elevato. Purtroppo, le statistiche ufficiali « faticano » a dimostrarlo; dove dilaga l'economia sommersa, infatti, le persone che si infortunano non denunciano l'accaduto o, quando sono costrette a farlo, dichiarano il falso per non arrecare alcun danno ai caporali o a coloro che li hanno ingaggiati irregolarmente. Anche per questi motivi, la lotta

contro gli infortuni e le morti sul lavoro va intensificata.

L'emersione del lavoro irregolare è urgente e per poterlo fare dobbiamo dare degli strumenti certi a chi vuole denunciare la situazione di sfruttamento in cui si trova. Spesso la denuncia non scatta perché le lavoratrici e i lavoratori coinvolti sono deboli, non hanno alternative, e subiscono il ricatto di chi offre loro condizioni di lavoro indegne per un Paese come l'Italia. Per questo è indispensabile istituire un programma che preveda assistenza, protezione, garanzia del reddito e reinserimento sociale e lavorativo per chi ha il coraggio di denunciare il lavoro irregolare e sommerso.

Il presente disegno di legge definisce, all'articolo 1, il campo di applicazione, iden-

tificando i reati di sfruttamento lavorativo che s'intende contrastare. All'articolo 2 è prevista la modalità di adesione al programma di protezione, assistenza e tutela. All'articolo 3 si stabiliscono le finalità e le caratteristiche del programma di protezione coordinato dalla prefettura e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo il coinvolgimento di associazioni private, organizzazioni sindacali e del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati. Tra i benefici previsti dal programma, oltre ad assistenza, protezione, formazione e alloggio, si prevede un sostegno economico mensile, pari all'importo mensile massimo della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI). L'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le modalità di tutela e assistenza sanitaria, legale, lavorativa e abitativa delle vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis* del codice penale che intendano denunciare gli autori di tali reati, rendere dichiarazioni su quanto a loro conoscenza per riferire circostanze utili a evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per aiutare concretamente gli organi di polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati o per il sequestro di beni, denaro o altre utilità.

2. Le vittime dei reati di cui al comma 1 che presentano denuncia o che sono identificate nel corso delle indagini preliminari quali persone informate sui fatti sono rese edotte nella lingua loro comprensibile dall'autorità giudiziaria, dagli organi di polizia, dagli organi di vigilanza, anche con il supporto e la collaborazione di associazioni, di organizzazioni sindacali e del Terzo settore, come previsto ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(Adesione al programma di protezione, assistenza e tutela)

1. Le vittime dei reati di cui all'articolo 1, comma 1, possono aderire a un programma di protezione personale, assistenza e tutela, volto all'emersione del lavoro irregolare, sotto qualsiasi forma sia prestato, di superamento delle condizioni di soggezione

e di sfruttamento e di inserimento sociale e lavorativo.

2. Il programma di cui al comma 1 si estende a congiunti e parenti conviventi, fino al secondo grado, e a coloro che si trovano presso lo stesso luogo di lavoro o presso lo stesso datore di lavoro, nelle medesime condizioni di sfruttamento lavorativo delle persone denuncianti o dichiaranti di cui all'articolo 1, comma 1, che aderiscono al programma.

Art. 3.

(Programma di protezione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il programma di cui all'articolo 2, al fine di prevedere:

a) l'istituzione da parte del prefetto, in collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro, di un ufficio per la protezione, assistenza e tutela delle persone di cui all'articolo 2, che coordini gli interventi di organi pubblici, enti locali, enti privati, associazioni o consorzi tra enti, associazioni sindacali e di volontariato in una rete integrata di assistenza sanitaria, abitativa e lavorativa, per l'esecuzione del programma di protezione individuale o collettiva volto all'emersione della condizione di irregolarità lavorativa;

b) la predisposizione da parte del prefetto, in collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro, di programmi per la protezione, assistenza e tutela delle persone di cui all'articolo 2, per singole persone o nuclei familiari, gruppi, categorie di persone o ambiti sociali o lavorativi, mediante apposite intese, convenzioni, collaborazioni con l'autorità giudiziaria, organi di polizia, associa-

zioni private, organizzazioni sindacali e del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati;

c) il coordinamento operativo finalizzato a garantire in via immediata assistenza sanitaria e legale, ospitalità abitativa transitoria e tutela sindacale presso strutture riservate o altre strutture idonee allo scopo, coinvolgendo associazioni private, organizzazioni sindacali e del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati;

d) le modalità, i tempi e gli obiettivi per l'emersione del lavoro irregolare, nonché l'inserimento sociale e lavorativo delle persone di cui all'articolo 2;

e) il sostegno economico mensile, pari all'importo mensile massimo della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il periodo necessario agli adempimenti di cui alla lettera d) del presente comma e comunque per non oltre ventiquattro mesi dall'adesione al programma di cui all'articolo 2;

f) un percorso di regolarizzazione e di formazione lavorativa attraverso la collaborazione di associazioni sindacali, enti privati o del Terzo settore, anche con l'attivazione di percorsi di integrazione lavorativa o l'avviamento verso iniziative imprenditoriali.

Art. 4.

(Clausola di riserva)

1. È fatta salva l'applicazione degli articoli 18 e 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle altre disposizioni di legge che prevedono benefici o speciali forme di tutela per le vittime di reati.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

€ 1,00